

REGIONE VENETO

Provincia di Vicenza

* * *

“Istituto Europeo per le politiche della Montagna”

STATUTO

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 27/10/2008

Modificato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 05 del 06/06/2022

CAPITOLO I° - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE DEL CONSORZIO

E' costituito fra i Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo un Consorzio, denominato "*Istituto Europeo per le politiche della Montagna* " per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2.

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Roana.

Il Consorzio può aderire ad altri Consorzi aventi le medesime finalità oppure ad Associazioni di Consorzi.

L'Ente, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, assume la forma di Consorzio ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

ART. 2 – FINALITÀ

Il nuovo Consorzio ha lo scopo di:

1. COSTITUIRE un centro in grado di promuovere e coordinare attività di ricerca, cooperazione e formazione sulle tematiche relative alla tutela del territorio, lo sviluppo economico sostenibile, il miglioramento ambientale, la corretta gestione delle risorse naturali (foreste, acque, pietre naturali, ecc...), il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
COSTITUIRE un laboratorio per le politiche ed economie della montagna, avvalendosi di esperti e professionisti delle Università e dei Centri di Ricerca del Veneto, il quale coordinerà e promuoverà studi, analisi e attività di ricerca e sperimentazione per l'elaborazione di una corretta politica del territorio che trovi la sua applicazione attraverso la realizzazione di progetti concreti da parte degli Enti Pubblici e del mondo imprenditoriale locale.
- GESTIRE il proprio patrimonio.

L'esercizio dei suddetti compiti viene svolto in forma diretta dal Consorzio.

Al fine di una maggiore economicità ed efficienza, il Consorzio può valutare l'opportunità di gestire singoli servizi nei seguenti modi:

- a) in appalto;
- b) in concessione ad imprese pubbliche o private mediante apposita convenzione;
- c) mediante costituzione di Società di Capitale nelle forme previste dalla Legge;

Il Consorzio, previa approvazione dell'Assemblea, può svolgere il servizio per conto degli altri Comuni non consorziati, previa stipula di apposita Convenzione.

ART. 3 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ciascun Ente associato partecipa al conferimento di fondi, sia per investimenti che per spese correnti, secondo le quote che sono state fissate in rapporto alle carature di diritto.

ART. 4– QUOTE DI RAPPRESENTANZA

Ciascun Ente associato partecipa all'Assemblea con diritto di voto secondo le seguenti percentuali:

ROANA	17,5%
ASIAGO	20,5%
ROTZO	11,1%
GALLIO	10,3%
ENEGO	15,5%
FOZA	5,7%
LUSIANA	19,4%

per un totale di 100 voti.

* * *

CAPITOLO II° - *ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO*

ART. 5 – ORGANI DEL CONSORZIO

1) Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Presidente dell'Assemblea Generale;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Presidente;
- e) Il Direttore.

2) Gli organi sopra indicati alle lettere a) b) c) del 1° comma durano in carica per il periodo di validità previsti per i Consigli Comunali consorziati e decadono di diritto in coincidenza dei Consigli Comunali.

- 3) Tutti gli organi, ancorché decaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi. Nella fattispecie si applicano le norme di cui al combinato disposto del 5° comma dell'art. 38 e del 2° comma dell'art. 42 D. Lgs. n. 267/2000.
- 4) L'Assemblea generale può essere convocata non appena sono stati eletti i Sindaci dei Comuni.

ART. 6 – ASSEMBLEA GENERALE – COMPOSIZIONE

L'Assemblea Generale è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o da un loro delegato scelto tra assessori interni ed esterni dei rispettivi Enti o tra consiglieri comunali.

- 1) La delega è valida quanto la durata in carica del Sindaco. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto devono avvenire per iscritto e con provvedimento sindacale motivato da inoltrare alla sede del Consorzio a mezzo di raccomandata del servizio postale di Stato.
- 2) Ai fini di quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000, la rappresentatività in seno all'Assemblea è espressa come indicato all'art. 6.

Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.

ART. 7 – ASSEMBLEA GENERALE – FUNZIONI

- 1) L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Consorzio.
- 2) Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:
 - a) l'elezione e la revoca del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) la nomina del Revisore dei Conti;
 - c) le modifiche dello Statuto, da assumere col voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli Enti consorziati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione;
 - d) la determinazione della indennità di carica e di presenza degli amministratori e del trattamento economico del Revisore dei Conti;
 - e) l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei programmi pluriennali, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari e dei programmi di opere, dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari, e relative variazioni, dei conti consuntivi;

- f) la partecipazione aziendale minoritaria in Società di Capitali, la cui attività sia strumentale al raggiungimento dei fini consortili;
 - g) i Regolamenti;
 - l) l'approvazione degli atti a contenuto "*normativo*" destinati anche ad operare nell'ordinamento generale;
 - m) l'assunzione di spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo necessari alla funzionalità degli impianti e servizi;
 - n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate;
 - o) l'affidamento del servizio di tesoreria.
- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Ente salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate dal C.d.A da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei 60 (sessanta) giorni successivi a pena di decadenza.

ART. 8 – CONVOCAZIONE E RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1) Ai fini della nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e del Suo Presidente, la prima Assemblea è convocata presso il Comune di Roana e presieduta dal Sindaco del Comune di Asiago avente maggior rappresentatività, o dal suo delegato, ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di tutti i membri dell'Assemblea ed in seconda convocazione con almeno quattro membri, che rappresentino almeno i 2/3 delle quote.
- 2) La convocazione di cui al comma 1 deve avvenire entro trenta giorni dalla acquisizione, al protocollo dell'Associazione c/o il Comune di Roana della comunicazione, da parte di tutti gli Enti facenti parte del Consorzio, del nominativo del Sindaco eletto o del suo delegato. Tale comunicazione deve essere fatta entro quindici giorni dalla elezione del Sindaco.
- 3) Decorso, inutilmente, il termine di trenta giorni l'Assemblea Consorziale è convocata e presieduta dal Sindaco, o suo delegato, del Comune consorziato collocato al secondo posto della rappresentatività pro quota.

Qualora non pervenga entro quindici giorni il nominativo del Sindaco eletto o l'atto di delega, si provvederà comunque alla convocazione dell'Assemblea.

- 4) Per gli acquisti, alienazioni, permuta e per la modifica dello Statuto necessita la maggioranza dei **2/3** delle quote.
- 5) In tutti gli altri casi l'Assemblea Consorziale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tutti i membri e in seconda convocazione con almeno quattro membri.

ART. 9 – MODALITÀ DI VOTAZIONE

- 1) Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo quanto stabilito dal successivo comma 2 e avvengono di norma, per alzata di mano.
- 2) L'Assemblea, con votazione a maggioranza assoluta delle quote rappresentate, delibera quali argomenti iscritti all'ordine del giorno attinenti a questioni concernenti persone - vanno discussi in seduta segreta e con scheda segreta ad eccezione delle elezioni di cui al primo comma dell'art. 8.
- 3) Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate.
- 4) Nelle votazioni palesi il voto di astensione è considerato ai fini del quorum dei presenti.
- 5) Nella votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede pari al numero delle quote di rappresentatività, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare soltanto il quorum strutturale richiesto dalla Legge o dallo Statuto. I voti dei rappresentanti vengono così determinati, limitatamente alle votazioni segrete arrotondando per eccesso il decimale dei tre comuni minoritari:

ASIAGO	VOTI N. 20
- ROANA	VOTI N. 17
- ROTZO	VOTI N. 12
- GALLIO	VOTI N. 11
- ENEGO	VOTI N. 15
- FOZA	VOTI N. 6
- LUSIANA	VOTI N. 19

- 6) Alle votazioni dell'Assemblea non possono prendere parte i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dello stesso Consiglio.

ART. 10 – ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

- 1) L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, in caso di sua assenza e impedimento, dal Vice Presidente.
- 2) L'Assemblea consorziale si riunisce, in sessione ordinaria, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Essa si riunisce, inoltre, in sessione straordinaria e d'urgenza ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, quando lo richieda un membro o un Consiglio Comunale o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3) La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente o dal Vice Presidente mediante avviso scritto da spedire al domicilio dei componenti almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o a mezzo del Messo Comunale notificatore dei Comuni consorziati, o a mezzo di telegramma o di telefax.
- 4) In casi urgenti tale termine potrà essere ridotto a 24 ore.
- 5) L'avviso dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno. L'avviso dovrà indicare anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione.
- 6) La seconda convocazione avrà luogo in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, che può essere anche il giorno successivo.
- 7) Le sedute dell'assemblea sono pubbliche, vengono svolte in seduta segreta per la trattazione di argomenti riguardanti persone.
- 8) L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e deve essere trasmesso ai Comuni appartenenti al Consorzio nei termini e con le modalità previste per l'invio ai membri. I singoli Comuni provvederanno, nel modo che riterranno più opportuno, alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 9) L'Assemblea può discutere e deliberare su argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno istruiti secondo la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e corredate dai pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

- 10) Il Regolamento dell'Assemblea stabilirà modalità e termini per la visione degli argomenti posti all'ordine del giorno, per la presentazione di mozioni, interpellanze ed interrogazioni e per la loro trattazione.
- 11) Ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore.

ART. 11 – VERBALIZZAZIONE

- 1) Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.
- 2) Nel caso di mancanza, assenza o impedimento del Direttore può intervenire, su designazione dello stesso, con funzione verbalizzante, o un Funzionario amministrativo dipendente dell'Ente o, in mancanza, il Segretario Comunale di uno dei Comuni Consorziati.

ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – NOMINA

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due membri eletti dall'Assemblea Generale nella prima adunanza, ai sensi del comma 1 dell'art., 8 a maggioranza, su liste bloccate. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, depositato presso la Segreteria dell'Ente sette giorni prima dell'adunanza dell'assemblea, sottoscritto dal almeno due Sindaci, contenente la lista dei candidati.
- 2) Le liste devono indicare il nome dei candidati alla carica di Presidente, di Vicepresidente e del Componente del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, scelti al di fuori dell'Assemblea, devono possedere una adeguata e comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, documentata da un curriculum, nonché i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
- 3) Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessuna lista ottenga la maggioranza assoluta dei voti espressi in Assemblea, si procede, in una successiva seduta, ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletta la lista che riporta il maggior numero di voti nella seconda votazione.
- 4) La votazione avviene a scrutinio palese e plurimo in rapporto alla rappresentatività del singolo componente l'Assemblea.

- 5) Il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica quanto i Consiglieri Comunali e decadono di diritto in coincidenza del rinnovo dei Consigli Comunali costituente il 51% delle quote di partecipazione. Tale organo ancorché decaduto continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
- 6) I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessano dalla carica vengono sostituiti dall'Assemblea con scrutinio palese e plurimo e a maggioranza assoluta dei voti assegnati all'Assemblea.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI

- 1) Il Consiglio di Amministrazione collabora con il suo presidente e opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio. Allo stesso compete, secondo gli indirizzi e le direttive dell'Assemblea Generale ogni decisione atta al raggiungimento degli obiettivi che il Consorzio è preposto a soddisfare. Esso compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto all'assemblea, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e ai Funzionari. Riferisce annualmente all'Assemblea Generale sull'attività svolta, attua gli indirizzi approvati dall'Assemblea e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa.
- 3) Rientra nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione l'adozione di deliberazioni relative a:
 - a) proposte dell'Assemblea generale della eventuale istituzione della pianta organica e relative variazioni;
 - b) proposte all'Assemblea della determinazione dei criteri di riparto delle spese tra gli Enti consorziati, dell'ammontare del contributo annuale di gestione a carico degli stessi;
 - c) il trattamento economico del personale, le assunzioni del personale, le dimissioni e cessazioni, il riconoscimento dello strato giuridico secondo gli accordi collettivi nazionali;
 - d) le spese che impegnino il bilancio annuale e più bilanci relativamente alle spese per locazione di immobili e la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo necessari alla funzionalità degli impianti e dei servizi, le servitù, le transazioni, le concessioni e locazioni dei beni del Consorzio;
 - e) gli appalti e le concessioni di opere pubbliche.

- f) i capitolati dei servizi, delle forniture e dei lavori, la nomina delle Commissioni di Gara;
 - g) l'indizione di concorsi e la nomina della commissione;
 - h) le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Generale entro sessanta giorni;
 - i) tutte le deliberazioni in esecuzione di indirizzi fissati dall'Assemblea generale;
 - l) nomina e revoca del Direttore;
 - m) le azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
 - n) la contrazione dei mutui
- 4) Al Consiglio di Amministrazione compete inoltre:
- a) di riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività;
 - b) di proporre i programmi pluriennali, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi delle opere, i bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari, le variazioni di bilancio, i conti consuntivi;
 - c) di svolgere attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea;
 - d) l'approvazione dei progetti, l'assunzione delle spese per investimenti previsti in atti fondamentali dell'Assemblea, l'affidamento dei lavori, l'approvazione delle perizie suppletive e di variante, l'aggiornamento prezzi, la nomina dei professionisti e dei collaudatori, l'approvazione dei collaudi, le decisioni sulle riserve delle imprese, gli incarichi professionali.

ART. 14 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E MODALITÀ DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
- 2) Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
- 3) Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza dei due terzi dei componenti.
- 4) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se ottengono il voto favorevole di almeno due membri.

ART. 15 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Presidente è l'organo responsabile dell'Amministrazione ed ha i seguenti compiti:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, stabilirne l'ordine del giorno e distribuire gli incarichi ai componenti del medesimo;
- b) vigilare sull'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
- c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigilare sull'esecuzione degli atti deliberativi dell'assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- d) rappresentare il Consorzio nei confronti degli Enti consorziati, dei terzi e nelle azioni davanti alle Autorità Amministrative e Giudiziarie, previo mandato del Consiglio di Amministrazione ove necessario;
- e) compiere tutti gli atti a lui demandati dalla Legge, dallo Statuto e dagli organi dell'Ente;
- f) convocare e presiedere, secondo le norme regolamentari la Commissione di Disciplina, se istituita;
- g) partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea;
- h) emettere, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio;
- i) può delegare eventualmente, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio;
- l) adottare, in caso di interventi per lavori necessari ed urgenti, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio stesso da approvare, nella prima adunanza successiva;
- m) attuare le iniziative di informazione e di partecipazione degli Enti consorziati;
- n) promuovere le iniziative volte a coordinare l'attività del Consorzio con le attività dei Comuni consorziati in riferimento ai servizi gestiti;
- o) relazionare all'Assemblea sull'attività del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento della gestione;
- p) definire ed attribuire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. n. 109 e n. 110 del D. Lgs. 267/2000.

2) In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

ART. 16 – DIMISSIONI

- 1) Le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'Assemblea vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione viene acquisita al protocollo dell'Ente, tuttavia delle stesse l'Assemblea Consorziale ne prenderà atto.
- 2) Le dimissioni possono essere comunicate anche oralmente nel corso di una seduta dell'Assemblea generale o del Consiglio di Amministrazione e si considerano presentate il giorno stesso.
- 3) Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni vengono verbalizzate dal Direttore.
- 4) Le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dei due membri del Consiglio di Amministrazione, comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
- 5) In caso di decadenza, impedimento o di decesso del Presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vicepresidente.
- 6) Alla sostituzione dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, decaduti o cessati per altre cause, provvede alla surroga l'Assemblea Generale, su proposta del Presidente del Consiglio. L'elezione è valida se avviene a scrutinio palese e plurimo e con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate in Assemblea.

ART. 17 – MOZIONE DI SFIDUCIA – REVOCA

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea Generale a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva da 2/3 (due terzi) dei componenti che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) delle quote. La revoca, per essere valida, deve essere votata per appello nominale e con il voto di almeno due membri dell'Assemblea che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote.
- 2) I singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati su proposta del Presidente, con deliberazione dell'Assemblea Generale da approvarsi a scrutinio palese e

plurimo a maggioranza assoluta dei componenti, che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle quote.

- 3) La revoca è altresì ammessa nei casi di violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 2390 e 2391 del Codice Civile. In tal caso l'Amministratore revocato risponde, nelle forme previste della legge, dei danni arrecati al Consorzio.

* * *

CAPITOLO III° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 18 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI

- 1) Il Consorzio organizza i servizi ed il personale ispirandosi a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
- 2) L'attività gestionale viene svolta dal Direttore nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla Legge, dal presente Statuto e degli appositi Regolamenti, coadiuvato da un istruttore e un ragioniere-economo. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il Direttore è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficacia della gestione.
- 3) L'istruttore e il ragioniere-economo possono essere individuati tra i dipendenti dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni o di uno dei Comuni consorziati, tramite convenzione, anche con incarico a termine.

ART. 19 – DIRETTORE

- 1) Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, può essere scelto con procedura ad evidenza pubblica, oppure essere individuato anche tramite convenzione tra i funzionari/istruttori direttivi dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni o di uno dei Comuni consorziati, è l'organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
- 2) Il Regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.

- 3) Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla Legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.
- 4) Il Direttore opera secondo i criteri fissati dall'art. n. 17 del D. Lgs. n. 165/2001, e in particolare:
 - a) Ha la responsabilità gestionale del Consorzio;
 - b) Partecipa alle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, ed è responsabile della redazione dei verbali;
 - c) Assiste gli organi istituzionali del Consorzio;
 - d) Coordina e sovrintende l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Ente;
 - e) Cura l'attuazione delle deliberazioni e delle decisioni adottati dagli organi del Consorzio ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai Regolamenti;
 - f) Formula proposte per l'adozione di provvedimenti da parte degli organi collegiali;
 - g) Adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di spesa nell'ambito dello stanziamento dei capitoli di bilancio e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) Esercita il potere di gestione inerente alla realizzazione dei progetti;
 - l) Adotta gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente;
 - m) È responsabile delle procedure d'appalto e di concorso, approva le contabilità finali, i certificati di regolare esecuzione, liquida gli stati d'avanzamento;
 - n) Stipula i contratti quando non assume la veste di ufficiale rogante;
 - o) Liquida le spese nei limiti delle somme impegnate e sottoscrive i mandati di pagamento e le riversali di incasso;
 - p) Firma la corrispondenza non riservata ai Presidenti;
 - q) Può chiedere ai rispettivi Presidenti la convocazione degli organi istituzionali;
 - r) Può stare in giudizio anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'attività del Consorzio;
 - s) Adotta e sottoscrive atti e provvedimenti di competenza di altri organi da cui abbia ricevuto delega.

ART. 20 – INCOMPATIBILITÀ

- 1) All'eventuale personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è fatto divieto di esercitare altro impiego, professione o attività commerciale senza essere stati espressamente e preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legislazione vigente.
- 2) Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i Consiglieri e gli Assessori degli Enti locali associati.

ART. 21 – CONTROLLO DEGLI ATTI

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea Consortile nonché quelle del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo Pretorio nella sede dell'Ente ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) Contestualmente all'affissione all'Albo, le deliberazioni sono trasmesse a tutti i Comuni soci.

* * *

CAPITOLO IV° - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ART. 22 – PATRIMONIO

- 1) Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio, che coincide con il patrimonio dell'ex Consorzio denominato *“Associazione tra i Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo per l'istituzione ed esercizio sull'Altopiano di una Stalla e Podere Modello”*.
- 2) I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite dal Regolamento di contabilità.
- 3) Ulteriore patrimonio di dotazione, costituito da beni ed immobili, viene assegnato dagli Enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

ART. 23 - FINANZE

- 1) Alle spese di investimento e di gestione si provvede con le entrate del contributo, obbligatorio posto a carico di ciascuna amministrazione consorziata, determinato dall'Assemblea Generale in sede di approvazione del Bilancio Preventivo, secondo i criteri stabiliti nella Convenzione.
- 2) Le entrate del Consorzio sono costituite:
 - a) dai contributi di Enti territoriali diversi;
 - b) dai proventi derivanti, a qualsiasi titolo, dai servizi gestiti.

ART. 24 – SERVIZIO DI CASSA E DI TESORERIA

- 1) L'Ente di gestione sia avvale di propri mezzi finanziari ed il servizio di cassa è distinto e separato da quello dei singoli Enti consorziati.
- 2) Il Consorzio ha un proprio Tesoriere che sarà scelto dall'Assemblea generale, previa negoziazione sulle condizioni di servizio, tra i vari Istituti.

ART. 25 – TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO

- 1) Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio viene trasferito ai Comuni consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimento versati al momento della costituzione.
- 2) Nel caso di alienazione di beni mobili ed immobili si esperisce gara esclusivamente fra gli Enti aderenti al Consorzio, se la gara va deserta si procede ad una gara aperta anche al pubblico.

ART. 26 – REVISORE DEI CONTI

- 1) Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra:
 - a) gli iscritti nel ruolo dei Revisori dei Conti;
 - b) gli iscritti all'Albo dei Dottori Ufficiali dei Conti;
 - c) gli iscritti all'Albo dei Ragionieri.
- 3) Lo stesso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo che per inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
- 4) Non può esser nominato Revisore dei Conti, e se nominato decade, il Consigliere dei Comuni che fanno parte dell'Ente, i parenti e gli affini entro il 4° grado dei membri dell'assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione, coloro che sono legati ad uno degli Enti facenti parte del Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabilito rapporti commerciali con il Consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.
- 5) Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- 6) Il Revisore collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e d'indirizzo, ha facoltà di partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e sulla gestione economica del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto delle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

- 7) Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 8) Il Revisore può procedere agli accertamenti di competenza, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento dell'attività consortile e su determinati affari.
- 9) Il Revisore dei Conti risponde della verità della sua attestazione ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.
- 10) Il trattamento economico lordo massimo attribuibile al Revisore dei Conti sarà stabilito dall'Assemblea.

ART. 27 – RESPONSABILITÀ

- 1) Agli Amministratori si applicano le norme vigenti in materia di responsabilità prevista per gli organi degli Enti Locali.
- 2) I componenti degli organi statutari devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla Legge e dallo Statuto del Consorzio e sono solidamente responsabili verso il Consorzio stesso dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consorziale.
- 3) In ogni caso i componenti degli organi sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedire il compimento o limitarne o attenuarne le conseguenze dannose.
- 4) I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini fino al quarto grado civile.

ART. 28 – RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE

Ferme restando le responsabilità derivanti da norme di Legge, il Direttore è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del Consorzio o del servizio cui è o preposto, della correttezza amministrativa e dell'efficienza ed efficacia della gestione, nell'ambito delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consorziale.

* * *

CAPITOLO V° - TRASPARENZA – ACCESSO - PARTECIPAZIONE

ART. 29 – TRASPARENZA

- 1) Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza nel rispetto delle condizioni fissate dal D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) Gli atti degli organi dell'Ente, per i quali la Legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono affissi all'albo pretorio. Nell'ipotesi che i provvedimenti abbiano rilevanza generale per la collettività sono inviati ai Comuni associati per l'affissione ai rispettivi albi.

ART. 30 – PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

- 1) L'Ente di gestione consulta i Comuni sui progetti, i piani e programmi pluriennali.
- 2) I Comuni entro 45 giorni dal ricevimento delle proposte possono esprimere pareri e formulare osservazioni. L'Assemblea, prima di adottare le relative deliberazioni, esamina le eventuali osservazioni e/o proposte. Osservazioni e proposte, se presentate dopo 45 giorni, non vengono prese in considerazione.
- 3) Copia degli atti deliberativi dell'Assemblea Generale è inviata ai Comuni consorziati.

ART. 31 – SUCCESSIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

- 1) La nuova forma consortile, con la sottoscrizione della Convenzione, subentra a titolo universale nei rapporti in essere con i terzi, con il personale dipendente e dei procedimenti non esauriti all'Associazione tra i Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo per l'Istituzione ed esercizio sull'Altopiano dell' *"Istituto Europeo per le politiche della Montagna "* con sede presso la sede del Comune di Roana.
- 2) In via transitoria, nelle more di approvazione dei Regolamenti da adottare entro dodici mesi, si applicano all'Associazione, compatibilmente, le norme regolamentari esistenti nel Comune di Roana (sede dell'associazione).

ART. 32 – DURATA, MODIFICHE E SCIoglimento

- 1) La durata del Consorzio è stabilita in anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione da parte dei Comuni consorziati istituenti il Consorzio.
- 2) Tale durata potrà essere prorogata per uguali periodi mediante deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta della Conferenza dei Sindaci dei Sette Comuni. In

caso di mancata pronuncia da parte dei Comuni consorziati, la durata del Consorzio è automaticamente prorogata per altri trenta anni e così di seguito.

- 3) Le modifiche dello Statuto e della Convenzione concernenti l'oggetto sociale, le quote di partecipazione, avvengono mediante deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti al Consorzio che rappresentino i 2/3 (due terzi) delle quote.
- 4) Il Consorzio può essere sciolto o trasformato in qualunque momento prima della scadenza naturale oltre che nei casi previsti dalla Legge, su istanza di uno dei Comuni componenti con approvazione di almeno 2/3 (due terzi) degli Enti consorziati che rappresentino i 2/3 (due terzi) delle quote dei Comuni Soci.
- 5) Con l'atto di scioglimento o di trasformazione i Comuni definiscono la destinazione del patrimonio e l'impiego del personale.

ART. 33 – RECESSO DAL CONSORZIO

Ciascun Comune può inoltrare domanda di recesso dal Consorzio.

La domanda di recesso del Consorzio deve essere accompagnata da formale deliberazione del Consiglio Comunale dell'Ente richiedente approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

L'eventuale recesso dal Consorzio non potrà essere esercitato prima di 5 (cinque) anni dalla costituzione dello stesso. Successivamente il suddetto diritto potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo lettera raccomandata R/R, di almeno 6 (sei) mesi rispetto all'inizio del nuovo anno finanziario.

Il recedente dovrà regolarizzare la sua posizione mediante il pagamento della partecipazione finanziaria per l'anno nel quale avviene il recesso.

Qualora fossero previsti investimenti con oneri pluriennali, il Comune recedente dovrà provvedere all'estinzione anticipata della quota parte di tali investimenti previsti a suo carico.

Il recedente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme conferite ed inoltre, non potrà avanzare pretese sul patrimonio consortile, mentre potrà ottenere un'indennità sul patrimonio conferito.

L'Assemblea, verificati gli impegni e le obbligazioni assunte dall'Ente recedente, stabilisce i termini e le condizioni del recesso. La deliberazione deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta e deve essere trasmessa agli Enti associati per l'approvazione.

Il recesso presuppone la conseguente revisione della Convenzione e dello Statuto, da approvarsi da ciascun Ente associato con le forme e le modalità prescritte dall'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000, nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione della deliberazione dell'Assemblea. Nel caso ciò non avvenga, ma la maggioranza dei Comuni rappresentanti almeno i 2/3 (due terzi) delle quote si siano espressi favorevolmente, si applica il principio del silenzio assenso con l'accollo proporzionale della quota del Comune *recedente*.

ART. 34 – NORME APPLICABILI

- 1) Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme della vigente legislazione per i Comuni, le Province e per le Aziende speciali in quanto applicabili.

CAPITOLO I° - <i>ELEMENTI COSTITUTIVI</i>	2
ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE DEL CONSORZIO	2
ART. 2 – FINALITÀ.....	2
ART. 3 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE	3
ART. 4– QUOTE DI RAPPRESENTANZA	3
CAPITOLO II° - <i>ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO</i>	3
ART. 5 – ORGANI DEL CONSORZIO	3
ART. 8 – CONVOCAZIONE E RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA.....	5
ART. 9 – MODALITÀ DI VOTAZIONE	6
ART. 10 – ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO	7
ART. 11 – VERBALIZZAZIONE	8
ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – NOMINA.....	8
ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI	9
ART. 14 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E MODALITÀ DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
ART. 15 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
ART. 16 – DIMISSIONI	12
ART. 17 – MOZIONE DI SFIDUCIA – REVOCA	12
CAPITOLO III° - <i>ORDINAMENTO DEGLI UFFICI</i>	13
ART. 18 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI	13
ART. 19 – DIRETTORE	13
ART. 20 – INCOMPATIBILITÀ	15
ART. 21 – CONTROLLO DEGLI ATTI	15
CAPITOLO IV° - <i>GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ</i>	15
ART. 22 – PATRIMONIO	15
ART. 23 - FINANZE	15
ART. 24 – SERVIZIO DI CASSA E DI TESORERIA	16
ART. 25 – TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO	16
ART. 26 – REVISORE DEI CONTI	16
ART. 28 – RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE.....	17
CAPITOLO V° - <i>TRASPARENZA – ACCESSO - PARTECIPAZIONE</i>	18
ART. 29 – TRASPARENZA.....	18
ART. 30 – PARTECIPAZIONE DEI COMUNI	18
ART. 31 – SUCCESSIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA.....	18
ART. 32 – DURATA, MODIFICHE E SCIoglIMENTO	18
ART. 33 – RECESSO DAL CONSORZIO	19
ART. 34 – NORME APPLICABILI	20